

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BUTTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE e FOTI. — *Ai Ministri della funzione pubblica e gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Ccnl del personale del comparto dei Ministeri non è stato ancora rinnovato;

si intende definire l'impianto di un nuovo ordinamento professionale del personale del comparto;

si propone di individuare tre aree funzionali all'interno delle quali collocare le professionalità attualmente dislocate su nove qualifiche funzionali, nonché nei ruoli ad esaurimento; pertanto il personale sarà inquadrato in tre fasce: A - comprendente le qualifiche funzionali attuali sino alla 3^a; B - comprendente le qualifiche funzionali dalla 4^a alla 6^a; C - comprendente le qualifiche dalla 7^a alla 9^a e i ruoli ad esaurimento;

in buona parte delle direzioni del lavoro, il personale appartenente alla 6^a qualifica funzionale (assistente ispettorato lavoro) ha svolto, e continua a svolgere, di fatto, mansioni che possono tranquillamente essere equiparate a quelle svolte dal personale di 7^o livello (collaboratori ispettorato ex-ispettori);

la professionalità acquisita da queste figure è ormai consolidata;

il personale di cui trattasi svolge, anche, mansioni di rilevanza esterna, i quali pare debbano essere svolti dalle qualifiche superiori al 6^o livello —:

come si intenda operare al fine di non svilire la professionalità acquisita e demotivare una parte di personale che ha operato in situazioni svantaggiate, per mancanza di personale avente qualifica superiore, rendendo un servizio alla collettività che non può e non deve essere sottovalutato;

se sia possibile provvedere alla riqualificazione di tale personale attraverso la forma del corso-concorso, così come è avvenuto per il personale degli ex-Uplmo, al termine del quale possa essere riconosciuto l'inquadramento nel profilo superiore;

se il servizio reso da questi dipendenti, sino ad oggi, sia stato vincolato all'esercizio dei compiti d'istituto, o sia, invece, ravvisabile l'abuso di potere, da parte degli stessi, nel compiere atti di rilevanza esterna non previsti dal mansionario, e, ciò, con tacita approvazione da parte del Ministero da cui dipendono. (5-04508)

BUTTI, FOTI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri della funzione pubblica e gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'unificazione dei Servizi di ispezione del lavoro, di politiche del lavoro e di risorse umane hanno comportato la soppressione degli ispettorati del lavoro, degli Uffici periferici del lavoro e delle Sezioni circoscrizionali del lavoro, unificando tali uffici nelle direzioni provinciali e regionali del lavoro;

l'unificazione di tali uffici non ha peraltro apportato anche i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi che, comunque fanno capo agli stessi, compromettendone l'operatività;

da circa tre anni, ad oggi, la direzione provinciale del lavoro di Como, e, in particolare l'ex ispettorato, è sprovvista di dirigente titolare, beneficiando unicamente di un reggente, il che comporta pertanto, un aggravamento del lavoro in entrambi gli uffici che beneficiano della presenza part-time dello stesso;

alla data odierna la direzione provinciale di Como è sprovvista dei fondi per le missioni, necessari per l'espletamento dei compiti di istituto, e i dipendenti non sono stati rimborsati delle spese anticipate per le missioni dei mesi precedenti, e ciò no-

nostante le innumerevoli carte predisposte dagli stessi al Servizio risorse umane per il monitoraggio della spesa settimanale;

le pubblicazioni per l'aggiornamento del personale sono sostenute dagli stessi dipendenti, i quali in questo modo si autoformano ed auto-informano, rendendo un servizio alla collettività migliore di quanto questo ministero sia disposto a dare;

il servizio ispezione del lavoro comporta, tra l'altro, le modifiche degli illeciti amministrativi ai responsabili delle violazioni in materia di legislazione sociale e di diritto del lavoro, e che tale servizio è totalmente compromesso dalla mancanza di fondi per le missioni (per la notifica e contestazione sul luogo), ma anche da la mancata di fondi per l'invio a mezzo ufficio postale;

ai dipendenti è stato richiesto di non effettuare servizio in un raggio oltre i cinque chilometri a causa di tali problemi;

quali provvedimenti si intenda assumere in proposito;

se, con tale riforma, si sia tenuto presente che, tuttavia, i dipendenti sono tenuti a prestare un servizio richiesto dalla collettività che si trovano in condizione di non poter fornire a causa dei fatti sopra esposti, con le implicazioni penali ed amministrative che ciò comporta;

come si intenda adoperare per la rimozione degli ostacoli di ordine economico, al fine di assicurare l'operatività della direzione provinciale di Como.

(5-04509)

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 1° aprile 1998 è stata disciplinata la pesca dei piccoli pelagici in Adriatico compiuta con gli attrezzi denominati circuizione e volante;

tale provvedimento, lungi dal razionalizzare la pesca in compartimenti marittimi tra Venezia e Brindisi, è stato orien-

tato principalmente a penalizzare le unità da pesca provenienti da compartimenti marittimi diversi da quelli di iscrizione prevedendo, in particolare, ingiustificate limitazioni in ordine alle autorizzazioni a fare base logistica ed operativa in quei porti ed a sbarcare il pescato in porto diverso da quello autorizzato;

appare oltretutto ingiustificata la previsione del divieto assoluto di recupero della giornata in cui la pesca non sia compiuta a causa di condizioni meteo-marine avverse;

tali situazioni, diversamente da quanto avviene in Europa con i processi di globalizzazione dei mercati, tendono di fatto a « regionalizzare » i mari limitando perfino l'approdo dei natanti di diverse marinierie, campane e siciliane;

un processo di siffatto tipo finirà per innescare nelle altre regioni e soprattutto in quelle a statuto speciale come la Sicilia, già messa a dura prova per l'esiguità delle sue risorse, l'innovazione di normative sulla pesca che tenderanno a tutelare le proprie imprese di pesca e quelle tendenti alla collocazione commerciale dei prodotti pescati;

il decreto non è sicuramente il frutto di un accordo di pesca professionale tra tutti i lavoratori interessati alla pesca dei piccoli pelagici, ma rappresenta una sorta di tutela di posizioni localistiche che nulla hanno a che fare con la razionalizzazione della pesca in Adriatico e con il temperamento delle esigenze lavorative delle imprese di pesca diverse da quelle abruzzesi e marchigiane;

l'applicazione di questo decreto, non andando a vantaggio delle categorie, scatenerà soltanto una guerra fra poveri con grave pericolo per l'ordine pubblico e per la sopravvivenza di alcune marinierie del sud —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per porre fine ad un provvedimento illegittimo ed iniquo e per trovare una intesa tra tutti i soggetti interessati a questo tipo di pesca professionale

che, nel rispetto delle regole e del mare Adriatico, non avvantaggi alcune marinerie a tutto discapito di quelle provenienti dalle regioni del sud. (5-04510)

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dalla relazione annuale sull'amministrazione della giustizia nel distretto degli Abruzzi svolta dal procuratore generale della Repubblica Bruno Tarquini il 12 gennaio 1998, emerge una carenza di magistrati in tutto il distretto (19), con punte di particolare gravità, a Chieti, per la pretura, *in primis*, e per il tribunale;

alle carenze già nominate sono da segnalare consistenti vacanze di personale amministrativo e le due situazioni deficitarie stanno contribuendo in maniera determinante alla paralisi degli uffici giudicanti di Chieti, con sovraccarico crescente di pendenze, come risulta dal seguente quadro:

il Tribunale di Chieti, rispetto al netto miglioramento della situazione dei procedimenti ordinari in Abruzzo, è l'unico ad avere un aumento di pendenze (più 284), a fronte di uno smaltimento complessivo di 4.131 procedimenti a livello distrettuale; anche per l'amministrazione della giustizia penale l'ufficio giudicante di Chieti registra un incremento di pendenze (più 97) contro un generale decremento nella Regione;

la Pretura di Chieti, registra la situazione operativa più allarmante del distretto nei procedimenti penali con un aumento delle pendenze dal 30 giugno 1996 al 1° luglio 1997 di 1.216, pari al 43,22 per cento per un totale di 4.029; la sezione dei procedimenti di lavoro e previdenziali risulta addirittura esplosiva: le pendenze al 1° luglio 1997 ammontano ad 8.057, con un aumento rispetto all'anno precedente di 420 e con un solo magistrato operativo. Di contro nella pretura del lavoro di Pescara, con una pendenza di procedimenti al 1° luglio 1997 di 6.844, si

è registrata una diminuzione di 364 pratiche rispetto al 30 giugno 1996, grazie però alla operatività di due magistrati;

L'attività fortemente ridotta della Pretura del lavoro costringe il magistrato a rinviare più volte udienze nelle quali si dovrebbero discutere cause di lavoro intraprese da lavoratori che lamentano di aver subito licenziamenti da essi ritenuti discriminatori ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 604 del 1966 e dell'articolo 15 della legge n. 300 del 1970;

la Unione sindacale territoriale Cisl di Chieti ha fatto conoscere al ministero, con lettera 9 maggio 1998, che le cause intentate da alcuni lavoratori dipendenti che protestano la illegittimità del loro licenziamento, registrano il seguente iter: « marzo-aprile 1997 chiusura istruttoria dibattimentale; 1° rinvio a giugno 1997, senza esito; 2° rinvio, inizialmente fissato per gennaio 1998, su richiesta di anticipazione avanzata dal legale Cisl, prima accolta con anticipazione a novembre 1997 e quindi di nuovo vanificata; 3° rinvio ad aprile 1998: presentata una nuova istanza di anticipazione ampiamente motivata ed a firme congiunte dell'Avvocato patrocinante e del rappresentante Cisl, anch'essa ignorata; ulteriore 4° rinvio ad ottobre 1998; l'Unione sindacale ha commentato, come si legge nella richiamata lettera, la vicenda rilevando che ora rischia ulteriormente di aggravarsi e prolungarsi per l'imminente istituzione del Giudice Unico, il quale sicuramente necessiterà di tempo, con conseguenti ipotizzabili ulteriori rinvii, per emettere almeno un dispositivo di sentenza... intanto i tre lavoratori, in attesa di avere una giustizia... vedono insensibile alle loro impellenti necessità, se non assente, ... chiedono civili colloqui e chiarimenti, implorano, protestano, ma si sentono, insieme al sindacato, « una voce nel deserto »; la lettera prosegue sostenendo che il caso esposto, certo non unico, consente riflessioni sul persistente stato di inadeguatezza degli organici dei magistrati, incidente sulle pendenze procedurali e sulla tempistica del loro smaltimento;

la soppressione del giudice di 2° grado a Chieti, in applicazione della riforma del processo civile che istituisce il giudice unico, comporterà il trasferimento di tutte le cause civili di secondo grado, anche quelle di lavoro e previdenziali, alla Corte di appello de L'Aquila. Ciò determinerà problemi, sarà fonte di disagi enormi e della impossibilità di un'adeguata difesa per i più deboli, gli anziani, i portatori di *handicap* e gravi malattie professionali;

da quanto sopra emergerebbe l'urgenza della istituzione di una sezione staccata della Corte di appello per i tribunali di Chieti, Lanciano, Vasto, Pescara, come peraltro già richiesto con apposita proposta di legge oltre che dalla classe forense —

se abbia contezza del problema e se conosca l'anzianità delle cause civili, il numero dei rinvii e le date alle quali sono state fissate le conclusioni;

se non ritenga di effettuare sollecitazioni perché, nel rispetto dei ruoli, venga assunta una decisione in ordine alla istituzione di una sezione staccata della Corte di appello in Chieti;

come giudichi i rinvii delle cause di lavoro, cui il magistrato non può ovviare per l'alto carico di lavoro, e come ritenga di dover intervenire. (5-04516)

ALBANESE. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

con recenti delibere della giunta regionale campana il commissario straordinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno di Portici (NA), professor Paolo Pollice, è stato sostituito dal dottor Luigi D'Amore;

non risultano possibili, stando alla normativa vigente, avvicendamenti tra commissari, al contrario, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993 e successive proroghe, prevede la proroga degli organi degli Istituti in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione e del nuovo direttore generale;

tuttavia non risultano i motivi per i quali non si sia provveduto, piuttosto, alla nomina del consiglio di amministrazione degli altri organi;

benché l'Istituto in parola abbia competenza territoriale sulle regioni Campania e Calabria e i suoi organi debbano essere designati dalla regione ove esso ha sede legale di concerto con le altre regioni o province autonome interessate (articolo 3 decreto-legge n. 270 del 30 giugno 1993), la regione Calabria non è stata sentita a parere dell'interrogante e sarebbe contraria alla scelta effettuata esclusivamente dalla regione Campania;

l'Istituto ha tra i propri compiti principali il controllo veterinario sugli allevamenti di bestiame;

al riguardo il dottor D'Amore risulta in palese conflitto d'interessi rispetto alla carica da esercitare in quanto ha interessi diretti nel settore e un suo stretto congiunto risulta essere presidente dell'Associazione allevatori di Caserta e allevatore di bufali;

sarebbe opportuno verificare se la nomina del dottor Luigi D'Amore risulti compatibile con gli incarichi da questi ricoperti e con gli interessi suoi o di suoi prossimi congiunti e parenti e quali garanzie di trasparenza ed imparzialità egli fornisca;

l'assoluta trasparenza delle nomine negli organismi preposti ai controlli è un prerequisito essenziale per la lotta alla brucellosi bufalina, annoso problema a tutt'oggi per gran parte ancora irrisolto, che rischia di penalizzare gravemente la produzione della mozzarella campana, anche con riferimento alla normativa europea e agli intuibili rischi per le esportazioni; l'omissione o l'inefficienza dei controlli veterinari danneggia gli imprenditori affidabili e favorisce la criminalità organizzata —

quali atti ritenga opportuno intraprendere per sollecitare la regione Campania e dare completa attuazione al decreto legislativo n. 270 del 1993 e ad isti-

tuire l'Osservatorio epidemiologico di cui la regione non è ancora dotata. (5-04517)

LENTI e MALENTACCHI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

i diplomati dell'Istituto tecnico agrario (periti Agrari), quelli dell'Istituto professionale per l'agricoltura (Agrotecnici) e quelli dell'Istituto tecnico industriale (periti elettronici, chimici, ecc.) possono — con un esame pubblico di Stato — esercitare la loro professione essendo iscritti all'albo (relativo, ovviamente, alla loro « maturità »);

non hanno, invece, le possibilità sopra elencate i diplomati dell'Istituto professionale per l'industria, il commercio e l'artigianato —:

se non ritenga di adottare iniziative per prevedere anche per i diplomati di quest'ultimo Istituto l'istituzione di un albo (e quindi l'indicazione di un esame per accedervi) al fine di aprire anche a tali tecnici l'esercizio della professione per la quale hanno studiato. (5-04518)

MAMMOLA e BECCHETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato avevano avviato negli scorsi anni un tentativo di trasformare e migliorare il rapporto con gli utenti imponendo regole di cortesia ai propri dipendenti, predisponendo servizi di informazione circa la regolarità di marcia nei treni, le cause degli eventuali ritardi;

tale processo sembra adesso interrotto ed è emblematico quanto hanno dovuto sopportare mercoledì 20 maggio 1998 i passeggeri dell'Eurostar 9347, in partenza da Roma e diretto a Reggio Calabria, i quali non soltanto sono stati penalizzati da un ritardo inammissibile, quanto per molti versi del tutto ingiustificato, ma anche

dalla mancanza di informazioni da parte del personale del treno e delle Stazioni;

le disavventure dei passeggeri sono state rese pubbliche in un documento che ha ripercosso le tappe del viaggio, documento al quale, con palese quanto significativa ironia ed in ricordo di un noto « film di disastri » è stato dato un titolo « Eurostar crossing »;

il racconto dei passeggeri, ripreso dal quotidiano « la Stampa » sottolinea le innumerevoli traversie che i passeggeri hanno dovuto sopportare fra le quali, in particolare: i 50 ingiustificati minuti di ritardo della partenza da Roma, la lunghissima sosta (circa 2 ore) nei pressi della Stazione di Napoli Gianturco per la caduta di un cavo di alimentazione, l'invito « rivolto in modo non ufficiale » da parte del personale viaggiante ai passeggeri di abbandonare il treno, di notte ed attraverso alcuni binari su cui si stava svolgendo ancora normale traffico ferroviario, per raggiungere una navetta che avrebbe dovuto condurli su un altro convoglio (non Eurostar e nemmeno Intercity), la decisione di trainare l'Eurostar — ancora affollato da coloro che giustamente si erano rifiutati di abbandonarlo — alla stazione Centrale di Napoli, ed infine la impossibilità di trovare le coincidenze per i passeggeri di questo treno partito infine da Napoli alle ore 23,10 —:

chi si sia assunto la gravissima responsabilità di indurre i passeggeri dell'Eurostar ad abbandonare il treno ed attraversare, gravati dal bagaglio, senza tutela e di notte, binari su cui si stava svolgendo un regolare servizio;

se siano state valutate appieno le difficoltà di tale rischiosa operazione soprattutto per persone anziane, bambini e disabili costretti a scendere dal treno da scalini troppo alti rispetto al piano della massicciata ferroviaria;

come possa conciliarsi con gli obblighi di correttezza e trasparenza nei rapporti con la clientela l'assoluta assenza di informazioni ai passeggeri;

quali ragioni abbiano determinato il caos organizzativo che ha fatto seguito al blocco dell'Eurostar presso la stazione di Napoli Gianturco e come sia stato possibile che in un primo tempo sia stata decisa l'utilizzazione di un treno sostitutivo e poi invece si sia optato per il traino dell'Eurostar alla Stazione di Napoli Centrale;

per quale ragione non sia stato predisposto per tempo, lungo le stazioni della Lucania e della Calabria, un piano per sostituire le coincidenze saltate a causa del lunghissimo ritardo accumulato dall'Eurostar Roma-Reggio Calabria. (5-04519)

MAMMOLA e BECCHETTI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il presidente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. professor Claudio Dematté, riveste numerose cariche fra cui quella di Presidente della banca Carime di Cosenza, vicepresidente e consigliere della Cassa Risparmio delle Province lombarde, di consigliere della Winterthur assicurazioni, consigliere della Wintherthur Vita, consigliere della Mediocredito Lombardo —:

se non ritengano tale cumulo di cariche del presidente possa, in particolare a giudizio del Ministero del tesoro che è azionista unico delle Ferrovie dello Stato, arrecare pregiudizio alla corretta gestione dell'azienda in un momento nel quale le energie dell'intero consiglio di amministrazione dovrebbero essere impegnate nel duro lavoro di risanamento patrimoniale, di recupero dell'immagine presso l'opinione pubblica, di miglioramento complessivo dell'efficienza e funzionalità;

se il Ministro dei trasporti non ritenga che gli utenti del servizio ferroviario italiano siano scarsamente tutelati nei loro diritti considerato che essi debbono usufruire dei servizi di una società complessa come le Ferrovie dello Stato il cui consiglio di amministrazione è in pratica dimezzato

ed impossibilitato a lavorare con la necessaria continuità per i concomitanti impegni del suo presidente;

se, al di là dei problemi conseguenti all'impossibilità di poter contare su un Presidente che lavori a tempo pieno, questo cumulo di cariche, alcune delle quali legate al mondo del credito o dell'assicurazione, non rappresenti un palese caso di conflitto di interessi che mina l'immagine di una società che, al momento, è a totale partecipazione pubblica. (5-04520)

PROIETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

lo scorso 25 aprile 1998 il Consiglio nazionale dei volontari del soccorso ha approvato all'unanimità una mozione da inviare al Ministro della sanità ed ai parlamentari della Repubblica;

la mozione contesta le modalità di svolgimento delle elezioni, tenutesi nell'aprile scorso, del presidente della Croce rossa italiana ed in particolare che la presidenza della assemblea sia stata tenuta dal commissario straordinario uscente, che lo stesso abbia rifiutato di dare la parola ai presenti fino al termine delle operazioni elettorali, che il Parlamento della Croce Rossa sia stato di fatto trasformato in un seggio elettorale;

lo stesso Consiglio nazionale dei volontari del soccorso ha richiesto al Ministro di garantire il rispetto della normativa vigente in sede di verifica delle procedure elettorali seguite —:

quali concreti provvedimenti abbia assunto od abbia in animo di assumere per verificare la fondatezza di quanto esposto e se non ritenga di attivare tutte le procedure perché siano annullate le operazioni elettorali o ristabilite la legalità degli organismi di governo della Croce rossa italiana. (5-04521)

PROIETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Subiaco in provincia di Roma, in località Vignola è ubicato un plesso di scuola elementare e materna;

la predetta località è sita in zona montana sulla strada per Monte Livata;

il consiglio scolastico provinciale ha redatto un piano per la soppressione delle scuole elementari e medie in località con numero di alunni insufficiente a garantire la composizione di classi con un numero minimo di alunni;

la scuola di Vignola non rientrava tra i plessi scolastici da sopprimere anche perché sita in località montana e con difficile accesso ad altri plessi scolastici;

inopinatamente, a seguito di richiesta del direttore didattico del 263° circolo di Subiaco, il provveditore agli studi di Roma ha disposto la chiusura della scuola di Vignola —:

quali urgenti provvedimenti abbia assunto od abbia in animo di assumere il Ministro per annullare la decisione assunta, senza il preventivo deliberato del consiglio scolastico provinciale, dal provveditore agli studi di Roma a seguito di richiesta del direttore scolastico del 263° circolo di Subiaco, che minaccia gravemente il diritto allo studio di numerosi alunni della scuola elementare residenti nella frazione di Vignola del comune di Subiaco, dirottati verso plessi distanti con viabilità spesso impraticabile per neve durante la stagione invernale. (5-04522)

PROIETTI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

sembrerebbe che il ministro delle finanze voglia ubicare nella città di Tivoli un ufficio delle entrate che accorperebbe le competenze dell'ufficio del registro, dell'Ufficio delle imposte dirette, oggi già presenti in Tivoli, e dell'Ufficio Iva, con decentramento per tutti i comuni della Valle dell'Aniene dell'Ufficio Iva di Roma;

l'ubicazione prescelta sarebbe un immobile sito nella frazione di Villa Adriana sulla via Tiburtina di proprietà privata e con canone annuo di 400 milioni di lire circa;

la scelta si appalesa assolutamente inopportuna sia per il continuo svuotamento di servizi dal centro della città di Tivoli verso le frazioni periferiche, sia per la scarsità di mezzi pubblici dai comuni della Valle dell'Aniene con la necessità di utilizzare due mezzi per arrivare alla frazione di Villa Adriana, sia per il congestionamento della strada statale Tiburtina che sarebbe ulteriormente aggravato dal prevedibile traffico di autovetture private dirette all'ufficio, sia, infine, per l'assoluta assenza di idonee aree a parcheggio nei pressi dell'immobile prescelto —:

se non ritenga di sospendere immediatamente la decisione assunta, privilegiando per l'ubicazione del nuovo ufficio delle entrate uno degli immobili demaniali presenti nel centro della città di Tivoli, attualmente in stato di abbandono e sotto utilizzati da varie istituzioni pubbliche e private. (5-04523)

DE CESARIS, VIGNI, DE SIMONE e BRUNETTI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

i recenti fatti accaduti in Campania sollevano pesanti interrogativi sull'idoneità del sito scelto dall'Enel per la costruzione della sottostazione da 380 KV e delle linee in entrata e in uscita nel comune di Striano;

due piloni di una delle 22 linee in uscita, che dovrebbe alimentare la sottostazione delle ferrovie, sono stati travolti dal fango assieme alle abitazioni circostanti;

tale progetto è stato autorizzato con decreto del ministero dei lavori pubblici n. 808 del 15 febbraio 1993 e successivo n. 867/SC, senza la valutazione di impatto ambientale, in quanto il tratto in entrata è di una lunghezza inferiore ai 15 Km stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;

una linea a 380 KV in entrata passa nel comune di Palma Campania nell'area in cui nel 1986 ci furono 8 morti per frana;

i sindaci dei comuni interessati (Striano, Pago del Vallo di Lauro, Carbonara di Nola, Palma di Campania, Sarno, Poggiomarino, S. Giuseppe Vesuviano, S. Valentino Torio, Laurio, Domicella) avevano dichiarato nel marzo scorso la loro netta opposizione al progetto per il rischio ambientale-idrogeologico del territorio;

la presenza del fiume Sarno, di numerose discariche abusive ed ufficiali, della vasca Pianillo e di svariate opere di carattere sovracomunale (Autostrada A30, Metanodotto Snam, ferrovia Circumvesuviana, alta velocità merci) avevano indotto i sindaci a chiedere la sospensione immediata dei lavori;

il Parlamento sta lavorando all'approvazione di una legge sull'inquinamento elettromagnetico che dovrà regolare tra l'altro la costruzione di nuovi impianti, garantendo la tutela dell'ambiente e della salute —:

se non ritenga opportuno: non prorogare l'autorizzazione prevista dal citato decreto ministeriale ed effettuare sul progetto di Striano una corretta valutazione di impatto ambientale;

più in generale, predisporre e sottoscrivere un protocollo d'intesa tra Governo e l'Enel affinché, in attesa dell'approvazione di una legge per la protezione da inquinamento elettromagnetico, siano riesaminati i progetti di nuovi impianti sulla base di criteri di tutela ambientale e sanitaria, ove necessario sospendendone la costruzione. (5-04524)

GALDELLI, BASTIANONI, GIACCO, SBARBATI e DUCA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la delibera Cipe del 27 novembre 1996, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1997 in esecuzione dell'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 341, individuava gli interventi re-

lativi alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali ammesse a finanziamento;

i citati provvedimenti autorizzavano il Ministero del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per interventi strutturali nelle aree depresse;

alla provincia di Ancona è stata assegnata una somma superiore ai tre miliardi di lire per opere immediatamente cantierabili, che riguardano collegamenti viari tra il nord ed il sud della provincia di Ancona e fra questi e le province di Pesaro e Macerata;

in particolare, dalle opere viarie sono interessati i comuni montani di Sassoferrato, Serra San Quirino, Genga, Arcevia e Pergola; quindi, gli interventi saranno effettuati su arterie stradali che assolvono l'importante compito di connettere aree interne montane e collinari con la rete primaria della grande comunicazione;

appare del tutto incomprensibile il ritardo da parte del Ministero del tesoro nella contrazione dei mutui e nel successivo passaggio dei fondi al Ministero dei lavori pubblici e, in seguito, alle istituzioni competenti, compresa la provincia di Ancona;

il notevole ritardo reca inoltre danni non solo ai collegamenti viari tra zone montane e collinari e reti viarie principali, ma anche agli interventi intesi come sostegno e volano occupazionale. Da questo punto di vista, il ritardo accumulato per avviare opere immediatamente cantierabili è inammissibile —:

quali siano i motivi, e di chi siano le eventuali responsabilità, del ritardo del ministero del tesoro nella contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti;

quali iniziative intenda intraprendere allo scopo di rendere immediatamente utilizzabili i fondi destinati ad interventi di manutenzione ed al completamento delle

reti viarie provinciali ammesse a finanziamento nelle aree depresse, ed in particolare nella provincia di Ancona. (5-04525)

CONTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia ad Ascoli è preoccupante;

presso il tribunale di Ascoli l'organico del personale di cancelleria è nettamente insufficiente e molti posti sono vacanti da alcuni anni senza essere mai stati ripianati;

la giustizia civile e penale nel circondario del tribunale è sopravvissuta sinora unicamente grazie ai pochi attuali magistrati togati addetti ed ai vice pretori e vice procuratori onorari;

i giudici onorari superano i dieci togati di ben cinque unità ponendo seri interrogativi sulla liceità della gestione della giustizia da parte della magistratura onoraria;

la sezione distaccata della pretura di San Benedetto del Tronto è gestita di fatto « da oltre un ventennio solo dalla magistratura onoraria »;

presso il tribunale di Ascoli Piceno, su un organico di appena otto magistrati già di per sé insufficiente, solo cinque prestano servizio effettivo;

presso la pretura circondariale su cinque magistrati in organico ne sono in servizio solo tre;

sono in previsione numerosi trasferimenti senza il conseguente ripianamento d'organico, il che peggiorerebbe ulteriormente la situazione già fortemente precaria, creando ulteriori disagi a professionisti ed utenti;

il trasferimento di Totò Riina presso il supercarcere di Marino del Tronto e la celebrazione dei processi in videoconferenza ha caricato i togati di un'ulteriore mole di lavoro;

se non si intenda provvedere in via immediata alla pubblicazione dei posti di magistrato sia presso il tribunale che presso la pretura con procedura di urgenza, prescindendosi dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale, all'aumento di organico dei magistrati del tribunale e della pretura di Ascoli Piceno, alla copertura e all'aumento di organico del personale di cancelleria. (5-04526)

ROSSETTO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

dal novembre 1994, data dell'ultima pubblicazione del Bollettino ufficiale del turismo e dello spettacolo, che pure è prevista dall'articolo 56 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la relazione annuale al Parlamento sul Fondo unico dello spettacolo è l'unica forma attraverso la quale si rende conto al Parlamento e al Paese dell'impiego delle ingenti somme erogate da tale fondo;

l'ultima relazione disponibile è quella del 1996: nulla dunque si può sapere sui 900 miliardi in dotazione per il 1997 e sui 930 miliardi per il 1998;

la relazione per l'anno 1996 fu presentata con grande ritardo alla Camera solo nel gennaio 1998 e a tutt'oggi non è stata ancora presentata quella per l'anno 1997 —;

quale sia il motivo del ritardo accumulato fino ad oggi dal Ministro interrogato nella presentazione al Parlamento della relazione annuale sull'utilizzazione del fondo unico dello spettacolo per l'anno 1997;

se non ritenga che la cessazione della pubblicazione del Bollettino ufficiale del turismo e dello spettacolo, la mancata pubblicazione all'albo del dipartimento dello spettacolo delle delibere più importanti, l'assenza dai documenti pubblicati dei dati più interessanti (come le motivazioni in base alle quali un'opera filmica viene riconosciuta dall'apposita Commissione di

« interesse culturale nazionale »), il ritardo, la superficialità e la frammentarietà della relazione presentata al Parlamento sul Fus per il 1996, l'ancor più grave ritardo nella pubblicazione di quella per il 1997, impediscono il confronto democratico e la trasparenza sulla gestione del Fondo unico dello spettacolo. (5-04527)

VALPIANA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il 15 maggio 1998 a Milano un'alunna sprovvista della certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione contro l'epatite B è stata espulsa dalla scuola « Iqbal Mashid », dove frequenta la seconda media;

nel nostro paese il diritto alla frequenza scolastica è sancito dalla Costituzione ed è, inoltre, garantito dalla convenzione internazionale sul diritto dell'infanzia, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, articolo 28;

l'interpretazione data dalla preside della scuola all'obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite B contrasta, quindi, con il dettato costituzionale e con una convenzione della Nazione unite regolarmente ratificata;

l'epatite B non è una malattia dell'infanzia e dell'adolescenza poiché, trasmettendosi per via parenterale e sessuale, riguarda essenzialmente alcune categorie a rischio, quali il personale sanitario;

non esistono quindi motivazioni di tipo sanitario che possano giustificare l'allontanamento della bambina perché non vaccinata contro l'epatite B;

l'Italia è l'unico paese al mondo a prevedere l'obbligatorietà della vaccinazione anti epatite B;

l'interrogante ha già presentato numerose interrogazioni e altri atti parlamentari riguardanti la necessità di valutare a distanza di qualche anno dall'introduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni in questione, i risultati ottenuti, l'efficacia,

l'incidenza di eventuali effetti collaterali, anche in considerazione della particolarità e dei dubbi sollevati dall'adozione di tale norme nella nostra legislazione, su indicazione dell'allora Ministro della sanità De Lorenzo —:

se, nel caso in esame, vi sia una posizione ufficialmente espressa dall'amministrazione sanitaria competente;

se, in assenza di motivazioni di tipo sanitario, si giustifichi in qualche modo una sanzione che colpisce una bambina in uno dei suoi diritti fondamentali;

se non si configuri un vero e proprio abuso di potere da parte dell'amministrazione scolastica;

quali misure intenda adottare perché la bambina espulsa sia immediatamente reintegrata nella sua classe, particolarmente in quanto l'anno scolastico sta volgendo al termine;

se intenda presentare al Parlamento una relazione relativa a vantaggi, svantaggi, efficacia, effetti, dei primi anni di applicazione della vaccinazione obbligatoria contro l'epatite B nell'infanzia, anche in relazione a una nuova valutazione dell'obbligatorietà;

se non consideri particolarmente vessatoria la pratica di far ricadere sull'obbligo scolastico problematiche legate all'ottemperanza o meno di norme sanitarie. (5-04528)

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 (ultimo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, trattando del parere di conformità che deve essere rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco in sede di esame dei progetti di edifici ove si svolgono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, precisa che « ove il comando non si esprima

nei termini prescritti (45 giorni dalla data di presentazione) il progetto si intende respinto »;

tale norma appare in contrasto con tutte le altre norme vigenti in materia, specie con quelle che trattano della realizzazione di opere pubbliche e che tendono a snellire le procedure, quali ad esempio: la legge 3 gennaio 1978 n. 1, articolo 7, che recita: « Gli organi, i quali, in base alle vigenti disposizioni, devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia e degli atti richiesti. I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze »; la legge 3 gennaio 1979, n. 1 articolo 10, recante norme sugli Adempimenti degli uffici periferici e decentrati, che così prevede: « Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per l'obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti. Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di

cui al primo comma. Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato. Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente. Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il predetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 361 del codice penale. Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al predetto è esercitato dai Commissari del Governo. Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma. In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal ministero cui è dovuta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente »; articolo 50 legge 8 giugno 1990, n. 142 (modificato da articolo 17 legge 127/97): « I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore. Il termine, previa motivata

comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere». Secondo l'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, «La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente»; l'articolo 11 comma 2 legge 15 maggio 1997, n. 127 dispone: all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole»; l'articolo 17 comma 26 legge 15 maggio 1997, n. 127 prevede che: «I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: «gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti dal termine entro il quale il parere sarà reso. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappre-

sentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate» —:

se sia a conoscenza dei tempi entro i quali i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano i provvedimenti di loro competenza e i numeri delle richieste dei pareri di conformità alle quali non è stata data risposta;

se abbia consapevolezza che l'eccessivo lavoro dei comandi provinciali dei vigili del fuoco rende difficoltosa l'adozione di tutti i provvedimenti di loro competenza;

se non ritenga utile un provvedimento di revisione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 37/98 nel senso suesposto, anche tenendo conto del fatto che il successivo articolo 3, che tratta del certificato di prevenzione incendi, consente il ricorso alla dichiarazione dell'interessato. (5-04529)

RODEGHIERO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 47 «della Valsugana» è una delle arterie del Veneto che registra più incidenti, attestandosi nel 1995 al quarto posto tra le cinquanta linee direttrici della rete viaria veneta con 87 incidenti, 17 morti e 146 feriti;

la suddetta strada statale è un'arteria dall'intenso traffico di merci, con quasi 13 mila veicoli al giorno, di cui il 22 per cento di mezzi pesanti, in quanto congiunge le aree industriali del Padovano, del Vicentino e del Trevigiano, e queste con il Brennero e l'Europa del Nord e dell'Est;

la suddetta strada taglia in due moltissimi centri abitati come il comune di San Giorgio in Bosco, Campo San Martino, Curtarolo, Limena, con notevoli disagi per la comunità civile, in particolare per l'in-

fanzia e la popolazione anziana, e per le pesanti ricadute in termini di inquinamento ambientale ed acustico;

il comune di Limena (Padova), più coinvolto di altri per la presenza del casello di Padova Ovest dell'autostrada A4 Padova-Brescia, al fine di ridurre la pressione del traffico all'interno del paese, per molti anni ha sostenuto l'estrema necessità di una tangenziale;

dopo alterne vicende e difficoltà di attuazione da parte dell'Anas, l'opera è stata assunta in carico dalla stessa società autostradale PD-BS, che l'ha inserita nel proprio piano finanziario in attesa della proroga della concessione;

l'interrogante ha presentato un'interrogazione al Ministro dei lavori pubblici in data 9 ottobre 1996, relativa all'*iter* burocratico ed al piano finanziario per il progetto esecutivo della tangenziale di Limena per un intervento di circa 5,5 chilometri ed un costo previsto di circa 60 miliardi, alla quale non è mai stata data risposta -:

quali iniziative intenda adottare, ed in che tempi, per la realizzazione, da parte della Società Autostradale Padova-Brescia, dell'opera suddetta, di vitale importanza per tutta l'Alta Padovana e con incisivi riflessi sull'intera rete viaria regionale. (5-04530)

CAVERI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

ha creato sconcerto in Valle d'Aosta e polemiche anche sulle pagine dei giornali nazionali la notizia che i nuovi moduli unificati per i contribuenti, denominati F24, e destinati a chi abbia un conto fiscale, riportino in Valle d'Aosta, come luogo di nascita dei cittadini, la denominazione italianizzata di epoca fascista dei comuni valdostani cancellata sin dal 1945;

tempestivamente informato il Ministero, l'interrogante ha avuto conferma che l'errore (o la provocazione?) dipendono da dati errati di fonte Inps e la stessa direzione generale dell'Inps ha parlato di una

sorta di « giallo » poiché il sistema informatico contiene le giuste dizioni francofone dei comuni valdostani, tradotte - sulla base delle vecchie e ridicole definizioni fasciste - da « chissà chi » -:

quale ricostruzione dei fatti sia in grado di fornire il Ministero, di chi siano le responsabilità e quali misure disciplinari siano state assunte per chi si è reso responsabile di un'azione che ha ridicolizzato le amministrazioni e ferito la sensibilità dei valdostani sconcertati che la Repubblica li abbia d'improvviso fatti ripiombare nel « ventennio ». (5-04531)

VIALE, CONTE e NAN. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 25 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prevede al comma 3 che i procedimenti in corso possano essere definiti quanto alle sanzioni entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di attuazione con il pagamento di una somma pari al quarto della sanzione irrogata o dall'ammontare risultante dall'ultima sentenza;

l'articolo 28 dello stesso decreto legislativo prevede che i decreti di attuazione debbano essere emanati entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

il termine dei quattro mesi è scaduto l'8 maggio 1998 senza emanazione di alcun decreto;

i contribuenti non sono quindi in grado attualmente di usufruire della norma agevolativa prevista dalle disposizioni transitorie -:

se intenda, in attesa della emanazione dei decreti, consentire ai contribuenti di definire egualmente i procedimenti in corso con il pagamento della somma ridotta ad un quarto dell'irrogato. (5-04532)

MAMMOLA e BECCHETTI. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano satirico televisivo « Striscia la notizia » ha rivelato nel corso di una

recente puntata che nelle telefonate in teleselezione ovvero in quelle da e per i telefoni cellulari, viene registrato, dopo il primo scatto alla chiamata, un secondo scatto dopo sette secondi di conversazione e ciò malgrado tale scatto prematuro non sia previsto né dalle tariffe né dai tanti accattivanti messaggi pubblicitari che magnificano la convenienza economica dei vari tipi di contratti stipulabili con le società che esercitano le reti telefoniche -:

se tale notizia corrisponda a verità ed in tale caso come si giustifichi questo secondo scatto aggiuntivo;

se risulti che tale scatto aggiuntivo sia praticato oltre che dalla Telecom anche da Tim e da Omnitel;

se tale scatto aggiuntivo sia legittimo, e quindi previsto dalle tariffe, ovvero si tratti di una arbitraria ed occulta imposizione delle compagnie telefoniche;

come possa conciliarsi questo scatto aggiuntivo, di cui gli utenti non sono naturalmente a conoscenza, con la necessità di trasparenza delle tariffe dei pubblici servizi;

a quanto presumibilmente ammonti il maggior utile globale per Telecom, Tim ed Omnitel (in pratica 127 più Iva per ciascuna delle telefonate in teleselezione che vengono fatte in Italia);

se tale scatto sia una scelta arbitraria per quale motivo il Ministero non sia intervenuto per far cessare questo comportamento delle Società che gestiscono il servizio;

come si intenda intervenire per far sì che gli scatti telefonici vengano correttamente addebitati all'utenza e, eventualmente, perché siano risarciti coloro che per anni sono stati sottoposti ad un occulto ed arbitrario aumento delle tariffe.

(5-04533)